

## IVA

---

### ***Detrazione Iva esclusa se l'inesistenza del fornitore era conoscibile***

di Lucia Recchioni



È **esclusa la detrazione dell'Iva** quando l'**Amministrazione finanziaria** riesce a dimostrare, anche in via **presuntiva**, che **il contribuente era a conoscenza**, o **avrebbe dovuto esserlo** usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della **sostanziale inesistenza del contraente fornitore**. È **irrilevante**, inoltre, che lo stesso contribuente sia stato **assolto**, per lo stesso fatto, in sede **penale**.

È questo, in sintesi, quanto statuito dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23080, depositata ieri, 22 ottobre**.

Il caso riguarda una **società operante nel campo del commercio delle autovetture**, nei confronti della quale era stato notificato un **avviso di accertamento** a seguito della detrazione dell'Iva indicata in **fatture emesse da due ditte da ritenere soggetti inesistenti**.

Si difendeva la società rilevando che le operazioni di acquisto di autovetture erano **realmente avvenute**, con **regolare pagamento del prezzo e dell'Iva**.

L'Agenzia delle entrate, dall'altra parte, invece, evidenziava che la **detrazione dell'Iva non poteva ritenersi legittima**, non avendo il contribuente adottato tutte le misure che si possono richiedere ad un imprenditore del settore.

Nello specifico, la **prestazione non poteva essere stata fornita dal soggetto** che aveva emesso fattura, posto che lo stesso **non aveva nemmeno una minima dotazione personale o strumentale**, essendo la sede posta all'interno di un appartamento condominiale (senza un piazzale dove poter esporre le autovetture), i **pagamenti avvenivano spesso direttamente a favore del fornitore straniero**, ed era lo stesso **fornitore straniero** che **consegnava direttamente le autovetture**. Il tutto senza considerare i **prezzi molto bassi** praticati e il **sistematico mancato**

**pagamento dell'Iva da parte del cedente.**

In **primo e in secondo grado** il contribuente risultava vittorioso in giudizio, anche in considerazione del riconoscimento della **mancanza di dolo** e della conseguente assoluzione dello stesso imprenditore nell'ambito del **parallelo giudizio penale**.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, con riferimento a questo aspetto è tornata a ribadire che **la mancanza di dolo non può assumere rilievo in ambito tributario: “nel processo tributario, la sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato, soprattutto quando si fonda sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti dei contribuenti, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna”**.

Un contribuente **assolto nell'ambito di un processo penale**, pertanto, **può essere sanzionato** in forza delle disposizioni tributarie, e, nel caso in esame, le circostanze evidenziate dall'Agenzia delle entrate erano idonee a provare la **complicità del destinatario delle fatture**, o, almeno, una sua **colpa grave** circa lo svolgimento della sua attività professionale. Il **mancato pagamento dell'Iva da parte dell'apparente importatore-cedente**, poi, andava a beneficio anche dell'acquirente finale, il quale poteva contare su **prezzi particolarmente vantaggiosi**.

È stato quindi statuito il seguente **principio di diritto**: *“In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria contestando che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, sebbene abbia l'onere di provare, **non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore**, ma anche la **consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta**, comunque la **dimostrazione dell'elemento psicologico** può dedursi, anche in via presuntiva, in base ad **elementi oggettivi e specifici**, che il contribuente era a conoscenza, o **avrebbe dovuto esserlo**, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della **sostanziale inesistenza del contraente fornitore**”*.

Nel caso concreto, quindi, **i giudici hanno ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse correttamente assolto all'onere probatorio e hanno confermato l'indetraibilità dell'Iva**.